



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                 |  |
|-----------------|--|
| N° 5 del reg.   | Oggetto: <b>MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AMMINISTRAZIONE APERTA EX ART. 18 D.L. N. 83/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 134/2012. DIRETTIVE.-</b> |
| Data 25.01.2013 |  |

L'anno duemilatredici il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|            |         |              | Presenti | Assenti |
|------------|---------|--------------|----------|---------|
| Mazzetti   | Mario   | Sindaco      | X        |         |
| Ottaviani  | Italo   | Vice Sindaco | X        |         |
| Tarquini   | Luciano | Assessore    |          | X       |
| Carlizza   | Franco  | Assessore    | X        |         |
| Marcangeli | Adelfo  | Assessore    | X        |         |
| Nazzarro   | Velia   | Assessore    |          | X       |

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AMMINISTRAZIONE APERTA EX ART. 18 D.L. N. 83/2012 CONVERTITO IN LEGGE N° 134/2012. DIRETTIVE. -" e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AMMINISTRAZIONE APERTA EX ART. 18 D.L. N. 83/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 134/2012. DIRETTIVE.-**

Propostadelg29

### IL PROPONENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare l'art. 12, che disciplina i “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
- il decreto legislativo n. 82 del 2005 ( Codice dell'Amministrazione digitale);
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ( Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare l'art. 11, rubricato “Trasparenza”;
- l'art. 18 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 ( Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 che stabilisce:
  - a) al comma 1, che “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  - b) al comma 2, che “Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del

beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.”;

- c) al comma 3, che le informazioni indicate al comma 2 devono essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, i quali devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento ed il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) al comma 4, che alle disposizioni recate dal medesimo articolo 18 debbono conformarsi entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni;
- e) al comma 5 che a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 2012, la pubblicazione ai sensi dello stesso articolo 18 del medesimo decreto costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Dato atto che non risulta essere stato emanato il regolamento governativo previsto dal comma 6 del citato articolo art. 18 volto a:

- a) coordinare le disposizioni della nuova normativa con quelle dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, dei decreti legislativi n. 82 del 2005, n. 163 del 2006, n. 159 del 2011 e dell’art. 8 del decreto legge n. 52 del 2012, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di pubblicità;
- b) disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati previsti dall’articolo 18 anche sul “portale nazionale della trasparenza”;
- c) disciplinare, eventualmente, le modalità di attuazione dell’articolo 18 in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

Considerato che:

- appare opportuno predisporre le misure organizzative necessarie per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal surrichiamato articolo 18 del D.L. n. 83/2012;
- dal punto di vista della fattibilità tecnica del sistema informativo a supporto degli adempimenti previsti dalla norma è stato richiesto l’adeguamento normativo del sito web dell’amministrazione alla ditta incaricata della gestione del sito stesso,

al fine di consentire ai responsabili di servizio e/o di procedimento di rendere pubbliche con le modalità previste dal comma 3 sopra richiamato, le informazioni rilevanti;

Ritenuto necessario, al fine di consentire l'uniforme attuazione degli obblighi di trasparenza recati dal citato articolo 18, diramare appositi indirizzi interpretativi che forniscano, in sede di prima applicazione, e fatto salvo ogni successivo provvedimento e/o chiarimento, indicazioni in merito alla corretta individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che determinano l'applicazione della normativa di cui all'art. 18;

Considerato che tali indirizzi, che si conformano ad una interpretazione dell'art. 18 ispirata a canoni di prudenzialità e ragionevolezza, hanno lo scopo di fornire una interpretazione della norma, di illustrarne le principali criticità, sebbene a carattere non esaustivo e di indicarne le modalità applicative;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

- 1) di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa i sotto indicati indirizzi interpretativi ed operativi per l'applicazione dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, da intendersi comunque a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

#### Definizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo della norma

##### *a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese*

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono relativi ad attribuzioni economiche non correlate ad una controprestazione.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi gli atti che hanno come destinatari le imprese.

##### *b) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati*

Ambito oggettivo: atti di concessione che costituiscono attribuzioni economiche erogate a fronte di una controprestazione.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi atti che hanno come destinatari soggetti ed enti privati, imprese.

##### *c) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ad enti pubblici e privati*

Ambito oggettivo: atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'art. 12 della legge 241/1990, senza che vi sia alcuna controprestazione verso il concedente. Si ritiene a titolo esemplificativo che debbano comunque escludersi i meri trasferimenti di somme costituenti la provvista per l'attuazione di funzioni pubbliche, nonché gli accordi tra pubbliche

amministrazioni ex art. 15 della legge 241/1990, in quanto disciplinati da una disposizione diversa della medesima legge.

Ambito soggettivo: in questa categoria sono ricompresi atti che hanno come destinatari enti pubblici e privati.

#### Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Il comma 2 dell'art. 18 elenca come segue le informazioni che devono essere riportate sul sito internet, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito":

- a) il nome dell'impresa od altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base della attribuzione;
- d) il servizio e il funzionario responsabile del relativo procedimento;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

#### Effetti della pubblicazione

Il comma 5 dell'art. 18 stabilisce che la pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico".

#### Decorrenza

Il termine iniziale di applicazione della normativa di che trattasi è individuato dal comma 6 dell'articolo 18, che stabilisce che le pubblicazioni devono essere effettuate: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge". Il D.L. n. 83/2012 è stato pubblicato nella GURI del 26 giugno ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione. L'interpretazione letterale del comma 5 induce a ritenere soggette a pubblicazioni tutte le informazioni relative alle concessioni, sovvenzioni, ed attribuzioni effettuate a decorrere dal 27 giugno 2012. Mentre peraltro la pubblicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013 costituisce condizione di efficacia dei nuovi atti, per quelli adottati nel periodo intermedio, che va dal 27 giugno al 31 dicembre 2012, si deve ritenere che l'assenza della pubblicazione precluda ogni ulteriore adempimento che sia necessario alla liquidazione e al pagamento.

#### Atto o presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione

In linea generale si deve considerare integrato il presupposto dell'obbligo di pubblicazione nel momento in cui il procedimento perviene alla definizione degli elementi essenziali che l'art. 18 indica come soggetti a pubblicazione, quali ad es. il nome dell'impresa o altro

soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali, la norma o il titolo a base della attribuzione, l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento amministrativo, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, ecc. Relativamente all'importo, constatato che tale elemento è certamente necessario e desumibile normalmente dall'atto di impegno di spesa, va rilevato che in alcuni casi non è possibile individuare con certezza l'importo. E' il caso, ad es. delle spese legali, qualora non sia stato acquisito un preventivo per cui l'importo potrà essere determinato solo al momento della liquidazione della parcella. Si deve ritenere che in tali casi, ed in tutti quelli in cui non sia possibile individuare a priori un importo preciso, l'obbligo di pubblicazione si verifichi nel momento in cui è determinato il soggetto beneficiario e l'oggetto della prestazione, fermo restando l'obbligo di pubblicazione dell'importo una volta determinato. Relativamente ai contratti di fornitura continuativa ( ad es. utenze erogazione energia elettrica, acqua, telefonia ecc), stante l'impossibilità di individuare a priori l'importo, essendo lo stesso legato al consumo effettivo, e fermo restando che l'obbligo di pubblicazione scaturisce al momento della sottoscrizione del contratto o del suo rinnovo, si ritiene opportuno pubblicare l'importo relativo alla stima presunta di costo dell'esercizio finanziario di riferimento.

#### Informazioni e documenti da pubblicare

In merito alla pubblicazione dei dati va sottolineata l'importanza degli aspetti relativi alla tutela della privacy. In attesa di eventuali chiarimenti da parte del garante della Privacy sembra comunque opportuno che l'informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali ( ad es. nel caso di pubblicazione di curriculum) debba contenere anche il riferimento al trattamento previsto dall'art. 18, al fine della acquisizione del consenso. Si ritiene resti comunque fermi il divieto di pubblicazione di dati sensibili e giudiziari che dovranno pertanto essere opportunamente "mascherati" a cura del soggetto che deve provvedere alla pubblicazione.

Al fine poi di garantire la massima attuazione del principio della "trasparenza" appare opportuno provvedere alla pubblicazione di eventuali atti di revoca, modifica ecc della attribuzione dei vantaggi economici, che modifichino le informazioni ed i documenti già pubblicati, in aggiunta alla pubblicazione già effettuata.

#### Soglia economica

Come già evidenziato l'art. 18 si applica soltanto alle "attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare". Nel caso di superamento della soglia nel corso dell'anno solare da parte delle attribuzioni nei confronti del medesimo beneficiario, l'attribuzione che comporta il superamento della soglia comporta di conseguenza l'obbligo di pubblicazione anche delle precedenti attribuzioni. Nel caso di attribuzioni a carattere continuativo, che facciano comunque presumere il superamento della soglia nel corso dell'anno solare, è opportuno comunque procedere alla pubblicazione delle singole attribuzioni, sia pure "sotto soglia".

#### Effetti conseguenti alla omessa o incompleta pubblicazione

L'art. 18, al comma 5, dispone che la pubblicazione " costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni e le attribuzioni economiche". Tale formulazione comporta che l'omessa o incompleta pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni ed attribuzioni economiche non incide sulla validità del titolo giuridico (

provvedimento amministrativo, atto negoziale ecc.) ma sulla possibilità che a quel titolo possa darsi esecuzione.

- 3) di disporre che tutti i Servizi comunali provvedano, ciascuno per quanto di competenza, alla pubblicazione dei dati previsti, nella apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web istituzionale dell'amministrazione, e nell'ambito della sottosezione "Albo dei beneficiari delle provvidenze";
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.

Il proponente

F.to Dott. Mario Mazzetti

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

---

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Mario Mazzetti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 06.02.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 1339 in data 06.02.2013 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 06.02.2013

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

---